



Città metropolitana
di Roma Capitale

**Dipartimento III - Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e
aree protette**

Serv 1 - Gestione rifiuti e promoz. della raccolta differenziata - DPT0301

e-mail:m.zagari@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4320 del
26/11/2023

Il Dirigente del servizio
Zagari Maria

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

ING. Annabella Portanova

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SOCIETA' ECOS SERVICE Srl - C.F. e P. IVA 07226921000 - sede legale in Via degli Olivi n. 8 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, degli artt. 15 e 16 della L. R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008, per un impianto di gestione rifiuti sito in Via di Piana Perina n. 4 - 00060 RIANO (RM).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Zagari Maria



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento n. 715/2013/UE della Commissione europea del 25 giugno 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

di fonte nazionale:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 209 del 24 giugno 2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 31/01/2005 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
- Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 concernente “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- Decreto Ministeriale Lavori pubblici del 14/01/2008;
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/UE" e s.m.i.;
- Legge n. 56 del 07 aprile 2014, art. 1 comma 16 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni", per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;



Città metropolitana di Roma Capitale

- Legge n. 116 del 11 agosto 2014 "Capo II - Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006";
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 3058 del 12/02/2019;
- Legge n. 128 del 2 novembre 2019, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali";
- Decreto legislativo n. 116 del 03/09/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- Decreto legislativo n. 121 del 03/09/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- D.M. Ambiente n. 188 del 22/09/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021 di approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati";
- "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;
- Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

di fonte regionale:

- Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti; D.G.R. n. 222 del 25/02/2005 "Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e ideologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi";
- D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2008 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98";
- D.G.R. n. 516 del 18/07/2008 "Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07";
- D.G.R. n. 755 del 24 ottobre 2008 "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca deliberazione Giunta regionale n. 4100/99 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 66 del 10/12/2009 di approvazione del "Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio";
- D.G.R. n. 34 del 26 gennaio 2012 "Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";



Città metropolitana di Roma Capitale

- D.G.R. n. 536 del 15 settembre 2016 "Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.Lgs. 155/2010";
- D.G.R. n. 5 del 17/01/2017 "DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti";
- D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104";
- D.C.R. n. 18 del 23/11/2018 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano di tutela delle acque della Regione Lazio, ai sensi del D.Lgs. 152/06";
- Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 116 del 22/09/2020;

VISTO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

PREMESSO CHE

- la Società "ECOS SERVICE s.r.l." avente C.F. e P.IVA – 07226921000 con sede legale in Via degli Olivi, 8 nel Comune di Castelnuovo di Porto, in data 06/03/2017 con prot. 34684, ha presentato istanza per rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti situato in Via di Piana Perina, 4 nel Comune di Riano, in area distinta in catasto al foglio 17, particella 745/p, 610 e 611;
- a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con note trasmesse con prot. 138176 del 12/10/2017 e prot. 5706 del 12/01/2018 sono state chieste alla Società integrazioni documentali all'istanza pervenuta ed in data 08/11/2017 con prot. 152973 e prot. 7114 del 15/01/2018 sono pervenute le integrazioni richieste;
- in data 26/01/2018 con nota prot. 15165 è stata indetta e convocata per il giorno 13/03/2018 la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e s.m.i. in forma simultanea e modalità sincrona per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai seguenti Uffici Amministrazioni convocati:
 - Regione Lazio-Direzione Regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti - Area ciclo integrato dei rifiuti;
 - Regione Lazio-Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;
 - Regione Lazio-Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità - Area Urbanistica, Copianificazione e comunale province di RM-Ri-VT;
 - Arpa Lazio-Sezione Provinciale di Roma-Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche;
 - Asl Roma 4-Dipartimento di Prevenzione-Direzione;
 - Comune di Riano;
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per il Lazio;



Città metropolitana di Roma Capitale

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana e dell'Etruria meridionale;
- Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Servizio 2 – “Tutela acque e risorse idriche”;
- Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV - Servizio 3 – “Tutela Aria ed Energia”;
- Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VI - Governo del territorio e della mobilità – Direzione;
- alla convocazione sono stati allegati i documenti progettuali presentati dalla Società con istanza del 06/03/2017 e successive integrazioni, resi disponibili in formato digitale per la consultazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale;
- nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Città metropolitana di Roma Capitale - Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia” del Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, richiesta di integrazioni acquisita con prot. 21957 del 07/02/2018;
 - Regione Lazio - Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità - Area autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, richiesta chiarimenti e integrazioni acquisita con prot. 22952 del 08/02/2018;
 - Regione Lazio – Segretariato generale, trasmissione atto di nomina RUR acquisito al prot. 23345 del 09/02/2018;
 - ASL Roma 4-Servizio Spresal, richiesta integrazioni acquisita nella seduta di CdS;
 - ARPA Lazio, richiesta di chiarimenti acquisita al prot 42876 del 13/03/2018;
- con nota prot. 28395 del 16/02/2018 sono state trasmesse le richieste di integrazioni e chiarimenti alla Società ed in data 20/02/2018 con prot. 30533 e in data 02/03/2018 con prot. 37035 sono pervenute le integrazioni richieste, rese disponibili per la consultazione agli enti convocati in CdS sul sito metropolitano, come comunicato con nota trasmessa in data 08/03/2018 con prot. 40335;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Città metropolitana di Roma Capitale - Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia” del Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, parere favorevole con prescrizioni acquisito con prot. 60534 del 10/04/2018;
 - Comune di Riano, parere favorevole prot. n. 4877 del 18/04/2018, acquisito con prot. 66766 del 18/04/2018 e successivo parere prot. n. 11200 del 05/09/2018;
 - MIBAC - “Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale”, parere negativo ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 al progetto proposto per mancata conformità e compatibilità paesaggistica espresso con nota acquisita con prot. 99633 del 13/06/2018;
 - Regione Lazio parere prot. n. 235811 del 23/04/2018;
- a seguito del parere negativo espresso dal MIBAC, trasmesso per conoscenza dalla CmRC agli enti convocati in CdS e alla Società con nota prot. 102051 del 18/06/2018, la stessa ha fatto richiesta di riesame del parere espresso, avanzata ai competenti uffici della Soprintendenza. Il MIBAC, con nota del 27/08/2018 acquisita con prot. 135628, ha confermato il parere negativo alle “opere proposte per mancata conformità e compatibilità paesaggistica” rimanendo “comunque disposto a valutare eventuali soluzioni alternative ...”;
- si è ritenuto non superabile il parere reso in materia di compatibilità paesaggistica dal MIBAC-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, pertanto con nota del 14/11/2018 trasmessa con prot. 182208, è stata comunicata la conclusione negativa della conferenza di servizi e contestuale conclusione del procedimento con diniego dell'autorizzazione richiesta, comunicando che, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, entro il termine di dieci giorni l'istante aveva il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- la Società con nota del 23/11/2018 acquisita al prot. 188674, del 07/12/2018 prot. 198528, del 12/06/2019 prot. 91955, del 30/08/2019 prot. 128181 e del 16/10/2019 prot. 154444 ha presentato le proprie controdeduzioni alla comunicazione di conclusione negativa del procedimento di autorizzazione. Tra le controdeduzioni è stato osservato che il Consiglio regionale del Lazio in data 02/08/2019 ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale, il quale, secondo la Società stessa, avrebbe dato luogo alla modifica dei sistemi di paesaggio posti a



tutela anche delle aree ricadenti ex art 134 co.1 lettere a-b-c e d art. 142 co. 1 lett. C del D.Lgs. 42/2004, con ricadute sull'area in esame;

- con nota trasmessa in data 14/11/2019 con prot. 170466 al Rappresentante Unico Regionale nominato per il procedimento in esame è stato chiesto se, in considerazione delle osservazioni pervenute dalla Società, permanevano le condizioni già oggetto di valutazione nel corso del procedimento o se, in considerazione delle attribuzioni di competenze in materia paesaggistica proprie dell'amministrazione regionale, si ravvisava la sussistenza di nuovi elementi che impegnavano l'amministrazione procedente alla riapertura del procedimento di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 05/02/2020 con prot. 19710 veniva acquisita la nota del Rappresentante Unico Regionale con la quale si comunicava che il PTPR approvato con D.G.R. n. 5 del 02/08/2019 non risultava ancora pubblicato e quindi non efficace come previsto dall'art. 39 c. 3 del D.Lgs. 33/2013 permanendo per il sito oggetto dell'istanza le condizioni già oggetto di valutazione nel corso del procedimento, in applicazione delle norme di salvaguardia;
- in considerazione di quanto sopra, l'amministrazione procedente ha ritenuto che, stante la posizione e dimensione dell'immobile, non fosse possibile superare il "... parere negativo alle opere proposte per mancata conformità e compatibilità paesaggistica" reso in materia di compatibilità paesaggistica dal "MIBAC-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale", acquisito da ultimo con prot. n. 135628 del 27/08/2018 ed è stata pertanto emessa la Determinazione RU 1674 del 17/06/2020, come successivamente integrata con Determinazione RU 1764 del 23/06/2020, di diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- la Società in data 04/09/2020 ha trasmesso con prot. 124796 il ricorso presentato al TAR Lazio per l'annullamento delle Determinazioni RU 1674/2020 e RU 1764/2020 di provvedimento negativo all'istanza di autorizzazione richiesta in data 06/03/2017 con prot. 34684;
- in data 30/05/2022 con sentenza n. 06907/2022 REG.PROV.COLL. il TAR Lazio ha disposto l'annullamento delle Determinazioni Dirigenziali RU 1674/2020 e RU 1764/2020 di provvedimento negativo, ritenendo il parere del MIBACT non vincolante in quanto reso oltre il termine previsto, e il "conseguente obbligo dell'Amministrazione procedente di rideterminarsi motivatamente sull'istanza dell'odierna ricorrente";
- in ottemperanza alla sentenza TAR l'amministrazione metropolitana ha proceduto a valutare il progetto presentato non tenendo in considerazione il parere negativo espresso dal MIBACT, come disposto dal TAR, riesaminando l'istanza presentata dalla Società e rilevando, quali criticità, una sostanziale difformità tra lo stato attuale dei luoghi e la rappresentazione cartografica dell'area di sedime dell'impianto come rilevabile dalle tavole catastali ufficiali e vigenti, nonché la deviazione del corso d'acqua Fosso di Piana Perina dal suo tracciato censito catastalmente e l'occupazione dell'area abbandonata dal corso d'acqua con opere ed infrastrutture dell'impianto. Pertanto sono stati approfonditi gli elementi utili per avere riscontri sui fatti ed eventi che hanno comportato la modifica del sedime del percorso del Fosso di Piana Perina e sono stati chiesti sia alla Società stessa (invitandola a trasmettere eventuali documenti e informazioni in suo possesso) che alle Amministrazioni con competenze in materia (Comune, Regione e altri uffici della Città metropolitana di Roma Capitale) riscontri sui fatti ed eventi che hanno comportato la modifica del sedime delle particelle interessate dal progetto e del percorso del Fosso di Piana Perina. I riscontri, ove pervenuti, non hanno tuttavia apportato elementi utili a chiarire il disallineamento tra lo stato dei luoghi e la consistenza catastale degli stessi;
- con nota prot. 34237 del 02/03/2023 è stato chiesto all'Agenzia del Demanio, quale autorità competente alla gestione del patrimonio indisponibile dello Stato a cui appartengono le aree del demanio idrico, di voler comunicare al Servizio procedente se fosse consentita la tacita acquisizione dell'ex alveo del fosso di Piana Perina nel tratto costeggiante il perimetro dell'impianto di progetto o se per l'acquisizione fosse necessario avviare la procedura di sdemanializzazione ai sensi del R.D. 827/1924;
- con nota del 01/06/2023 acquisita al prot. 90382 l'Agenzia del Demanio, dopo un dettagliato excursus normativo ed esame della documentazione fornita da questo Servizio e delle argomentazioni trasmesse dalla Società stessa, ha concluso che *"non essendovi elementi sufficienti per [chiarire le motivazioni delle intervenute modifiche allo stato dei luoghi né i tempi in cui sarebbero state apportate] allo stato, e sulla base degli elementi disponibili, non si rivengono circostanze tali da giustificare l'eventuale applicazione al caso di specie di una disciplina diversa da quella di cui al R.D. 827/1924"* e pertanto il Servizio procedente ha ritenuto non modificabile il diniego espresso;
- con sentenza TAR Lazio n. 14949/2023, emessa a seguito del ricorso notificato il 04/11/2022 con il quale la società ECOS SERVICE Srl ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 06907/2022, è stata dichiarata la nullità dell'endoprocedimento avviato dalla CMRC finalizzato a definire le incongruenze catastali nonché la modifica del



sedime del percorso del Fosso di Piana Perina ed è stato ordinato alla Città metropolitana di Roma Capitale l'ottemperanza alla sentenza n. 06907 pubblicata in data 30 maggio 2022, mediante il riesame dell'istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, presentata dalla Società in data 6 marzo 2017, esitando la medesima con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della suddetta sentenza;

PRESO ATTO

di quanto statuito nella sentenza TAR Lazio n. 14949/2023 ovvero che:

- l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è richiesta dalla Società *“al fine di aumentare i quantitativi dei rifiuti trattati, nonché ottimizzare le aree di lavoro sul piazzale già esistente dell'impianto di gestione rifiuti sito in Via di Piana Perina, 4 nel Comune di Riano (in area distinta in catasto al foglio 17, particella n. 610, 611 e 745/p), giusta autorizzazione RU 4474/15 (della CMRC), adibito, ad oggi e al momento della presentazione della domanda, al trattamento di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non di smaltimento rifiuti”*;
- *l'amministrazione comunale competente (Comune di Riano) non solo non ha opposto dinieghi fondati sul difetto di titolarità del sedime, ma ha, per di più, dato atto dell'esistenza dei titoli in forza dei quali sono oggi autorizzati, sul versante edilizio, i manufatti con i quali è esercitata l'attività dell'odierna ricorrente*;
- *non vi sono allo stato elementi che, anche in ragione della natura “non edilizia” degli interventi di cui all'istanza ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 (per come accertata dal Comune competente (Comune di Riano)) autorizzino la sospensione del procedimento in relazione ad elementi già oggetto di valutazione nelle note di cui CMRC, a ben vedere, non ha motivatamente tenuto conto*;
- *la Città Metropolitana di Roma Capitale deve ottemperare alla sentenza di questa Sezione n. 6907, pubblicata in data 30 maggio 2022 e coperta da giudicato, mediante il riesame dell'istanza per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, presentata dalla ricorrente in data 6 marzo 2017, esitando la medesima con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni*;

RITENUTO CHE

- *a seguito della sentenza TAR Lazio n. 06907/2022 con la quale è stato disposto “...l'annullamento delle determinazioni [negative] adottate, con conseguente obbligo dell'amministrazione procedente di rideterminarsi motivatamente sull'istanza presentata dalla Società ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, con l'emanazione di un nuovo provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi da adottarsi sulla scorta di tutti i pareri e gli atti di assenso già espressi in seno alla medesima conferenza da parte delle autorità che ne erano state convocate e tenuto conto della natura non vincolante dei pareri espressi dal Ministero”*;
- *a seguito della sentenza TAR Lazio n. 14949/2023 con la quale “...va ordinata l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 6907/2022 e dichiarata la nullità delle note CMRC 2022 0146355 del 23 settembre 2022 e CMRC 2022 0187043 del 30 novembre 2022 del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” (potendosi per converso prescindere da tale declaratoria con riguardo alla nota Protocollo CMRC –2023 – 0034237 del 2 marzo 2023, recante richiesta di informazioni e chiarimenti all'Agenzia del Demanio, e avente all'evidenza natura meramente endoprocedimentale)”, dichiarando “...la nullità delle note indicate al punto 13 della parte motiva della presente decisione”*;
- *si debba procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il progetto in esame, sulla base delle sole posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, e che pertanto si può chiudere positivamente il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.,*

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;



Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. 239/2008 il progetto presentato in data 06/03/2017 come acquisito al prot. 34684 e s.m.i. dalla Società ECOS SERVICE S.r.l. – C.F. e P. IVA 07226921000, avente sede legale in via degli Olivi n. 8 nel comune di Castelnuovo di Porto, per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti sito in Via di Piana Perina n. 4 nel comune di Riano (RM);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 e della D.G.R. 239/2008 la Società ECOS SERVICE S.r.l. e per essa il proprio legale rappresentante, alla realizzazione delle opere previste e all'esercizio dell'impianto, per la durata di anni 10 dall'emissione del presente provvedimento, in conformità alla planimetria denominata "Tav. 2-Elaborato grafico relativo a un insediamento produttivo destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi" datata 07/05/2018 che allegata alla presente autorizzazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di autorizzare la Società ECOS SERVICE S.r.l. e per essa il proprio legale rappresentante alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in conformità alla planimetria denominata "Tavola 4- Elaborato grafico relativo all'individuazione delle emissioni in atmosfera prodotte in un insediamento produttivo destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi" datata 07/05/2018 che allegata alla presente autorizzazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di prendere atto che il Comune di Riano con nota prot. n. 4877 del 18 aprile 2018 si è favorevolmente pronunciato per l'allaccio nella pubblica fognatura delle acque di dilavamento del piazzale, denominate "di prima pioggia" fatto salvo il parere tecnico di ACEA ATO 2 SPA che con nota prot. n. 0564822/18 del 20/12/2018 ha rilasciato il nulla osta idraulico con prescrizioni;
- di prendere atto che, per le acque reflue domestiche, l'immobile risulta allacciato alla fognatura comunale avente esito al depuratore denominato "RIANO – PIANA PERINA";
- di prendere atto che è presente n. 1 gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio e di potenza termica nominale pari a 0,03 MW di potenzialità inferiore ad 1 MW, pertanto impianto elencato nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui all'art. 272 c.1 del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "impianti e attività in deroga";
- di prendere atto che l'approvvigionamento idrico avviene mediante acquedotto.

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO



L'impianto è localizzato in via di Piana Perina, 4 nel comune di Riano su aree distinte al catasto del Comune di Riano al foglio n. 17 particelle n. 745/p, 610 e 611 su un'area di circa 2.643 mq di cui circa 413,00 coperti.

OPERAZIONI DI GESTIONE AUTORIZZATE

L'autorizzazione è rilasciata per le attività di gestione di rifiuti non pericolosi e messa in riserva di rifiuti pericolosi. La società svolge presso l'impianto in oggetto le seguenti attività di gestione dei rifiuti (Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.):

- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- R12: Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

TIPI E QUANTITATIVI DI RIFIUTI AUTORIZZATI IN INGRESSO

| MACRO GRUPPO | CODICE EER | DESCRIZIONE | QUANTITA' (TON/ANNO) | OPERAZIONE DI GESTIONE |
|------------------|------------|--|----------------------|------------------------|
| CARTA | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.000 | R13 - R12 |
| | 150105 | Imballaggi in materiali compositi | | |
| | 200101 | Carta e cartone | | |
| | 191201 | Carta e cartone | | |
| IMBALLAGGI MISTI | 150106 | Imballaggi in materiali misti | 3.000 | R13 - R12 |
| VETRO | 200102 | Vetro | 100 | R13 |
| | 150107 | Imballaggi in vetro | | |
| | 170202 | Vetro | | |
| | 191205 | Vetro | | |
| | 160120 | Vetro | | |
| METALLI E CAVI | 120101 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi | 500 | R13 - R12 |
| | 160117 | Metalli ferrosi | | |
| | 150104 | Imballaggi metalli | | |
| | 170405 | Ferro e acciaio | | |
| | 191202 | Metalli ferrosi | | |
| | 200140 | Metallo | | |
| | 191203 | Metalli non ferrosi | | |
| | 120103 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi | | |
| | 170401 | Rame, bronzo e ottone | | |
| | 191002 | Rifiuti di metalli non ferrosi | | |
| | 170402 | Alluminio | | |



| | | | | |
|--------------------------|--------|--|----------------------------------|-----------------|
| | 170403 | Piombo | | |
| | 170404 | Zinco | | |
| | 170406 | Stagno | | |
| | 170407 | Metalli misti | | |
| | 170411 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* | | |
| | 160118 | Metalli non ferrosi | | |
| PLASTICA | 150102 | Imballaggi in plastica | 5.000 di cui solo 1.400 in R3 | R13 - R12 -R3 |
| | 200139 | Plastica | | |
| | 191204 | Plastica e gomma | | |
| | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | | |
| | 170203 | Plastica | | |
| | 070213 | Rifiuti plastici | | |
| | 160119 | Plastica | | |
| | 120105 | Limatura e trucioli di materiali plastici | | |
| INERTI DA DEMOLIZIONE | 170101 | Cemento | 600 | R13 - R12 - D15 |
| | 170102 | Mattoni | | |
| | 170103 | Mattonelle e ceramiche | | |
| | 170107 | Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* | | |
| | 170604 | Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603* | | |
| | 170802 | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801* | | |
| | 170904 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* | | |
| | 170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* | | |
| | 170504 | Terra e rocce diversi da quelli di cui alle voci 170503* | | |



| | | | | |
|-----------------|---------|--|-------|-----------|
| LEGNO | 030101 | Scarti e corteccia di sughero | 300 | R13 - R12 |
| | 030105 | Segatura e trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104* | | |
| | 150103 | Imballaggi in legno | | |
| | 170201 | Legno | | |
| | 200138 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | | |
| | 191207 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206* | | |
| INGOMBRANTI | 200307 | Rifiuti ingombranti | 1.000 | R13 |
| FUORI SPECIFICA | 160304 | Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303* | 400 | R13 - D15 |
| | 160306 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305* | 400 | R13 - D15 |
| RAEE PERICOLOSI | 160209* | Trasformatori e condensatori contenenti PCB | 500 | R13 |
| | 160210* | Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209* | | |
| | 160212* | Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere | | |
| | 160213* | Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212* | | |
| | 160215* | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | | |
| | 200135* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi | | |
| | 200121* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | | |



| | | | | |
|------------------------------|---------|---|---------------|-----------|
| TONER | 080317* | Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | 100 | R13 |
| | 080318 | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 | 100 | R13 - D15 |
| RAEE NON PERICOLOSI | 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213* | 1.000 | R13 - R12 |
| | 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* | | |
| | 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123* e 200135* | | |
| PNEUMATICI | 160103 | Pneumatici | 100 | R13 |
| BATTERIE AL PIOMBO | 160601* | Batterie al piombo | 50 | R13 |
| RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI | 200110 | Abbigliamento | 200 | R13 - D15 |
| | 200128 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui voce 200127* | | |
| | 200130 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | | |
| | 200303 | Residui della pulizia stradale | | |
| TOTALE | | | 14.350 | |

- Quantità giornaliera gestibile presso l'impianto (ton/giorno): 90,40
- Quantità annuale gestibile presso l'impianto (ton/anno) 14.350
- Di cui pericolosi (ton/anno) 650
- Di cui non pericolosi (ton/anno) 13.700

BILANCIO DI MASSA

- Rifiuti in entrata 14.350 ton/anno
- Rifiuti in uscita verso recupero max 13.050 ton/anno
- Sostanza o oggetto (ex materie prime seconde) in uscita dall'impianto 1.300 ton/anno
- Perdite di processo 0 ton/anno
- Rifiuto smaltito esternamente max 1.800 ton/anno
- Rifiuto smaltito internamente 0 ton/anno
- % rifiuti in uscita rispetto rifiuti in entrata 91%



CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO ISTANTANEO

| OPERAZIONE | RIFIUTI PERICOLOSI (ton) | RIFIUTI NON PERICOLOSI (ton) | TOTALE (ton) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| R13 | 5 | 300 | 305 |
| D15 | 0 | 50 | 50 |
| Totale | 5 | 350 | 355 |

PRODOTTI FINITI CONSEGUENTI AL PROCESSO DI TRATTAMENTO

| Sostanza od oggetto (ex MPS) - EoW | Caratteristiche merceologiche secondo la normativa di settore | Quantità (ton/anno) | Successivo invio |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| MPS Plastica | Materia prima per l'industria della plastica rispondente alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 | 1.300 | Industrie della plastica |

RIFIUTI IN USCITA DALL'IMPIANTO

derivanti dal processo di gestione dei rifiuti in entrata da inviare ad impianti di trattamento e recupero

| CODICE EER | DESCRIZIONE | QUANTITA' (TON/ANNO) | OPERAZIONE DI GESTIONE SVOLTE PRESSO TERZI |
|------------|--|----------------------|--|
| 150101 | Imballaggi in carta e cartone | 1.000 | R3 |
| 150105 | Imballaggi in materiali compositi | | |
| 200101 | Carta e cartone | | |
| 191201 | Carta e cartone | 3.000 | R3 - R4 |
| 150106 | Imballaggi in materiali misti | | |
| 200102 | Vetro | 100 | R12 - R5 |
| 150107 | Imballaggi in vetro | | |
| 170202 | Vetro | | |
| 191205 | Vetro | | |
| 160120 | Vetro | 500 | R4 |
| 120101 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi | | |
| 160117 | Metalli ferrosi | | |
| 150104 | Imballaggi metalli | | |



| | | | |
|--------|--|-------|---------------------|
| 170405 | Ferro e acciaio | | |
| 191202 | Metalli ferrosi | | |
| 200140 | Metallo | | |
| 191203 | Metalli non ferrosi | | |
| 120103 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi | | |
| 170401 | Rame, bronzo e ottone | | |
| 191002 | Rifiuti di metalli non ferrosi | | |
| 170402 | Alluminio | | |
| 170403 | Piombo | | |
| 170404 | Zinco | | |
| 170406 | Stagno | | |
| 170407 | Metalli misti | | |
| 170411 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* | | |
| 160118 | Metalli non ferrosi | | |
| 150102 | Imballaggi in plastica | | |
| 200139 | Plastica | | |
| 191204 | Plastica e gomma | | |
| 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | 3.600 | R3 |
| 170203 | Plastica | | |
| 070213 | Rifiuti plastici | | |
| 160119 | Plastica | | |
| 120105 | Limatura e trucioli di materiali plastici | | |
| 170101 | Cemento | | |
| 170102 | Mattoni | | |
| 170103 | Mattonelle e ceramiche | | |
| 170107 | Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* | | |
| 170604 | Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603* | 600 | R5 - D1 - D13 - D14 |
| 170802 | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801* | | |
| 170904 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* | | |
| 170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* | | |
| 170504 | Terra e rocce diversi da quelli di cui alle voci 170503* | | |
| 030101 | Scarti e corteccia di sughero | | |
| 030105 | Segatura e trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104* | 300 | R12 - R3 |



| | | | |
|---------|--|-------|---------------------------------|
| 150103 | Imballaggi in legno | | |
| 170201 | Legno | | |
| 200138 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | | |
| 191207 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206* | | |
| 200307 | Rifiuti ingombranti | 1.000 | R12 - R3 - R4 - R5 |
| 160304 | Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303* | 400 | Da R1 a R12 - D1 - D13 - D14 |
| 160306 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305* | 400 | |
| 160209* | Trasformatori e condensatori contenenti PCB | 500 | R12 - R4 - R3 |
| 160210* | Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209* | | |
| 160212* | Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere | | |
| 160213* | Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212* | | |
| 160215* | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | | |
| 200135* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi | | |
| 200121* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | | |
| 080317* | Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose | 100 | R12 - R5 |
| 080318 | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 | 100 | R12 - R5 D1 - D13 - D14 |
| 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213* | 1.000 | R12 - R4 - R3 |
| 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* | | |
| 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123* e 200135* | | |
| 160103 | Pneumatici | 100 | R12 - R3 |
| 160601* | Batterie al piombo | 50 | R12 - R4 |
| 200110 | Abbigliamento | 200 | |



| | | | |
|--------|---|--|--------------------------------------|
| 200128 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui voce 200127* | | R12 - R3 - R4 - R5 D1 - D13 - D14 |
| 200130 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | | |
| 200303 | Residui della pulizia stradale | | |

RIFIUTI AUTOPRODOTTI DA GESTIRSI IN DEPOSITO TEMPORANEO

prima del successivo invio ad impianti di trattamento e recupero

| CODICE EER | DESCRIZIONE | QUANTITÀ (TON/ANNO) | OPERAZIONE SUCCESSIVA SVOLTA PRESSO TERZI |
|------------|---|---------------------|---|
| 150202 | ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE | 0,03 | D15 |
| 150203 | ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 150202* | 0,03 | D15 |
| 160107 | FILTRI DELL'OLIO | 0,02 | D15 |
| 160601 | BATTERIE AL PIOMBO | 0,10 | D15 |
| 130208 | ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE | 0,10 | D15 |
| 191204 | PLASTICA E GOMMA (DA ABBATTIMENTO POLVERI) | 3 | R13 - D15 |

Le modalità di gestione saranno effettuate come di seguito descritto.

- **Macrotipologia: CARTA E CARTONE - Codici EER 150101-150105-191201 - 200101**

Provenienza: attività produttive raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.

Caratteristiche: rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.

Messa in riserva R13 - attività di gestione R12: Scambio di rifiuti mediante cernita grossolana per la separazione di evidenti materiali estranei o difformi delle varie componenti omogenee che compongono il rifiuto. La cernita viene effettuata manualmente dagli operatori, senza l'ausilio di macchinari. Nell'operazione di cernita si separeranno le varie tipologie di carta (cartone, carta bianca, cartaccia) ed isoleranno i materiali non conformi (es. buste in plastica, cellophane, fascette etc.).



- **Macrotipologia: IMBALLAGGI MISTI – Codice EER 150106**

Provenienza: attività produttive raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.

Caratteristiche: rifiuti, costituiti da imballaggi misti (carta, plastica, legno, metalli)

Messa in riserva R13 - attività di gestione R12: Scambio di rifiuti mediante cernita grossolana per la separazione di evidenti materiali estranei o difformi delle varie componenti omogenee che compongono il rifiuto. La cernita viene effettuata manualmente dagli operatori, senza l'ausilio di macchinari. Nell'operazione di cernita si separeranno gli imballaggi dai materiali non conformi (es. materiale recuperabile non appartenente alla famiglia degli imballaggi, componenti in materiale tessile, inerti etc.).

- **Macrotipologia: VETRO – Codici EER 150107 – 160120 - 170202 - 191205 - 200102**

Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione.

Caratteristiche: vetro di scarto di varia natura.

Messa in riserva R13

- **Macrotipologia: METALLI E CAVI – Codici EER 120101 - 120103 - 150104 – 160117 – 160118 - 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170405 – 170406 – 170407 – 170411 - 191002 - 191202 – 191203 - 200140**

Provenienza: Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione, attività di demolizione, manutenzione linee elettriche e di apparati elettrici.

Caratteristiche: Rifiuti ferrosi e non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami, cavi elettrici in alluminio o rame con il conduttore rivestito.

Messa in riserva R13 - attività di gestione R12: Scambio di rifiuti mediante cernita grossolana per la separazione di evidenti materiali estranei o difformi delle varie componenti omogenee che compongono il rifiuto. La cernita viene effettuata manualmente dagli operatori, senza l'ausilio di macchinari. Nell'operazione di cernita si separeranno le varie tipologie di metalli ed isoleranno i materiali estranei non conformi (es. legno, plastica, carta etc.). I metalli non verranno trattati mediante macchinario spellacavi o triturazione. L'operazione R12 consisterà nella separazione dei cavi di alluminio da quelli di rame, al fine di ottimizzarne le successive operazioni di recupero.

- **Macrotipologia: PLASTICA – Codici EER 020104 – 070213 – 120105 - 150102 – 160119 - 170203 – 191204 – 200139**

Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.

Caratteristiche: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocce di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.

Messa in riserva R13 - attività di gestione R12 - R3: Scambio di rifiuti mediante cernita grossolana ed adeguamento volumetrico. La cernita viene effettuata manualmente dagli operatori, senza l'ausilio di macchinari. Nell'operazione di cernita si separeranno le varie tipologie di ed isoleranno i materiali non conformi. L'adeguamento volumetrico, invece, sarà effettuato mediante l'utilizzo della linea impiantistica dedicata al trattamento della plastica.



Dall'operazione R12 svolta sulla plastica si otterranno rifiuti di plastica grossolanamente cerniti e triturati, da inviare per le operazioni di recupero finale R3 presso altri impianti.

La linea impiantistica (utilizzata anche per le operazioni di recupero R3 svolte sulla medesima tipologia) è composta dai seguenti macchinari:

- Trituratore Bialbero modello G30 ditta costruttrice Sant'Andrea Spa
- Nastro trasportatore
- Trituratore monoalbero modello TRM1200 ditta costruttrice C.M.G. spa
- Secondo nastro trasportatore
- Mulino granulatore modello N40/70 ditta costruttrice C.M.G. spa

A seguito dell'operazione R3 in impianto (consistente in: Selezione - Eliminazione Sostanze estranee - Triturazione - Macinazione) si otterrà EOW - Materia prima per l'industria della plastica rispondente alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.

- **Macrotipologia: INERTI DA DEMOLIZIONE – Codici EER 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170604 – 170802 – 170904 – 170302 – 170504**

Provenienza: Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

Caratteristiche: Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

Messa in riserva R13 - attività di gestione R12: Scambio di rifiuti mediante cernita grossolana per la separazione di evidenti materiali estranei o difformi delle varie componenti omogenee che compongono il rifiuto. La cernita viene effettuata manualmente dagli operatori, senza l'ausilio di macchinari.

- **Macrotipologia: LEGNO Codici EER 030101 - 030105 – 150103 – 170201 – 191207 – 200138**

Provenienza: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura).

Messa in riserva R13 - attività di gestione R12: Scambio di rifiuti mediante cernita grossolana per la separazione di evidenti materiali estranei o difformi delle varie componenti omogenee che compongono il rifiuto. La cernita viene effettuata manualmente dagli operatori, senza l'ausilio di macchinari.

- **Macrotipologia: INGOMBRANTI – Codice EER 200307**

Provenienza: raccolte differenziate RU, attività industriali, artigianali e commerciali; attività di costruzione e demolizione.

Caratteristiche: Rifiuti ingombranti quali elementi di arredo quali porte, armadi, cucine, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli.

Messa in riserva R13

- **Macrotipologia: FUORI SPECIFICA – Codici EER 160304 – 160306**



Provenienza: Attività industriali ed artigianali, attività commerciali, attività di bonifica post-incendio.

Caratteristiche: Rifiuti solidi di varia natura e composizione prodotti destinati alla vendita inutilizzati o scaduti, prodotti fuori specifica invendibili, scarti combustibili di rifiuti derivanti da attività di bonifica post incendio.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

Messa in riserva R13

- **Macrotipologia: RAEE PERICOLOSI - Codici EER 160209* - 160210* - 160212* - 160213* - 160215* - 200135* - 200121***

Provenienza: Industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio; raccolta differenziata, centri di raccolta comunali; nuclei domestici.

Caratteristiche: Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiepati, alcuni con riporto di metalli preziosi. Apparecchi domestici post consumo, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione. Toner da stampa e cartucce esaurite.

Messa in riserva R13

- **Macrotipologia: RAEE NON PERICOLOSI - Codici EER 160214 – 160216 - 200136**

Provenienza: Industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio; raccolta differenziata, centri di raccolta comunali; nuclei domestici.

Caratteristiche: Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiepati, alcuni con riporto di metalli preziosi. Apparecchi domestici post consumo, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione. Toner da stampa e cartucce esaurite.

Messa in riserva R13 - attività di gestione R12: L'operazione di trattamento R12 consisterà nella parziale separazione mediante disassemblaggio delle apparecchiature elettriche non pericolose. Il disassemblaggio sarà effettuato manualmente, con l'ausilio di banchi di lavoro attrezzati con strumenti da officina (cacciaviti, pinze, tenaglie, svitatori elettrici etc.). L'attività è finalizzata a dividere le apparecchiature in componenti omogenei al fine di ottimizzarne il recupero finale presso altri impianti. Nello specifico le apparecchiature saranno disassemblate per dividere: le carcasse in plastica o metallo, le componenti elettriche, le componenti elettroniche e i cavi elettrici.

Ottenimento di rifiuto parzialmente selezionato destinato ad impianti di gestione rifiuti autorizzati.

- **Macrotipologia: TONER - Codici EER 080317* - 080318**

Provenienza: Attività industriali, commerciali e di servizio; raccolta differenziata, centri di raccolta comunali; nuclei domestici.

Caratteristiche: Toner da stampa e cartucce esaurite.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (limitatamente ai Toner non pericolosi CER 080318).

Messa in riserva R13



- **Macrotipologia: PNEUMATICI - Codice EER 160103**

Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e industria automobilistica.

Caratteristiche: pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali.

Messa in riserva R13

- **Macrotipologia: BATTERIE AL PIOMBO – Codice EER 160601***

Provenienza: Attività di autodemolizione, officine di riparazione autovetture, centri di raccolta, raccolta differenziata.

Caratteristiche: batterie al piombo esaurite

Messa in riserva R13

- **Macrotipologia: RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI – Codici EER 200110 - 200128 – 200130 - 200303**

Provenienza: Attività commerciali e di servizio; raccolta differenziata, centri di raccolta comunali; nuclei domestici, attività di pulizia stradale.

Caratteristiche: rifiuti urbani differenziati costituiti da frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi quali, abbigliamento e tessili post consumo, rifiuti dello spazzamento stradale, detersivi scaduti, vernici e inchiostri (imballati nelle loro confezioni di origine) inutilizzati.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

Messa in riserva R13

PRINCIPALI APPARECCHIATURE E MEZZI UTILIZZATI

Nell'impianto sono previste i seguenti impianti e macchinari:

- N. 1 Trituratore Bialbero Plastica (modello G30 ditta costruttrice Sant'Andrea Spa);
- N. 1 Mulino Granulatore Della Plastica (modello N40/70 ditta costruttrice C.M.G. spa);
- N. 1 Trituratore Monoalbero Plastica (modello TRM 1200 ditta costruttrice C.M.G. spa);
- N. 15 cassoni scarrabili in ferro per il deposito di rifiuti (operazioni R13 e D15);
- N. 2 nastri trasportatori nella linea recupero plastica;
- N. 2 muletti tranpallet.

MODALITA' DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO

La Società, al termine dell'attività o qualora non intervenga un nuovo atto di rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino del sito ed alla totale pulizia di tutti gli impianti e delle infrastrutture utilizzate presso l'insediamento.

Dovranno essere adottate modalità operative nelle disposizioni di legge vigenti ed in particolare:

- trasferimento di tutti i rifiuti stoccati presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;
- messa in sicurezza e smantellamento dei macchinari in seguito all'eventuale rimozione di residui presenti all'interno;



Città metropolitana di Roma Capitale

- lavaggio e pulizia dei contenitori entro cui sono stati stoccati i rifiuti;
- lavaggio e pulizia dei piazzali, e delle zone pavimentate di stoccaggio dove è avvenuto il contatto con i rifiuti.

Dell'avvenuto ripristino dovrà esserne data comunicazione alla Regione Lazio e alla Città metropolitana di Roma Capitale per le verifiche conseguenti.

GARANZIE FINANZIARIE

Prima della messa in esercizio dell'impianto dovranno essere depositate a favore della Città metropolitana di Roma Capitale le garanzie finanziarie di legge, nel rispetto di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 239/2009 e s.m.i. pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 7-5-2009 - Supplemento ordinario n. 73 (Parte I e II).

La durata delle garanzie finanziarie dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione, che si intende decennale con decorrenza dalla data di emissione della presente autorizzazione, maggiorate di ulteriori 2 anni e dovranno essere prestate per un importo pari ad € **189.000,00**.

Gli importi delle garanzie finanziarie da prestare sono ridotti:

- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS);
- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Tale garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Ai sensi della D.G.R. 239/08, prima della messa in esercizio dell'impianto per quanto autorizzato con la presente, l'istante dovrà presentare il certificato di collaudo delle opere realizzate nell'impianto e le garanzie finanziarie di legge.

Solo a seguito di tale presentazione la Città metropolitana di Roma Capitale rilascerà la presa d'atto entro trenta giorni, decorsi i quali si riterrà positivamente acquisita la documentazione presentata.

PRESCRIZIONI

Nello svolgimento dell'attività oggetto di autorizzazione la Società ECOS SERVICE Srl dovrà, in particolare, avere cura di rispettare le seguenti prescrizioni.

GESTIONE ACQUE METEORICHE

Preso atto che il Comune di Riano con nota prot. n. 4877 del 18 aprile 2018 si è favorevolmente pronunciato per l'allaccio nella pubblica fognatura delle acque di dilavamento del piazzale, denominate "di prima pioggia" fatto salvo il parere tecnico di ACEA ATO 2 SPA che con nota prot. n. 0564822/18 del 20/12/2018 ha rilasciato il nulla osta idraulico con le seguenti prescrizioni:

- *portata massima pari a 0,26 l/s di acque di prima pioggia di piazzale;*
- *"dovranno essere applicate le misure tecniche e/o impiantistiche idonee affinché lo scarico rientri nei limiti di cui alla TAB. 3 dell'Allegato 5 Parte III al D.lgs 152/2006, previsti per gli scarichi industriali che recapitano in reti fognarie. In detti scarichi devono essere assenti le sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'allegato 5, Parte Terza del D.lgs. 152/2006. I valori limite di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Lo scarico dell'insediamento produttivo dovrà essere autorizzato dal comune di Riano. Lo scarico dell'insediamento produttivo dovrà essere autorizzato dal comune di Riano preventivamente alla sua messa in esercizio";*



1 - la Società, dovrà comunicare a questa CMRC l'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Riano, prima della sua messa in esercizio.

2 - Ai sensi dell'art. 30 comma 2 del N.T.A. Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 18/2028), dal momento che la società effettua il trattamento delle sole acque di prima pioggia, il deposito e la lavorazione dei rifiuti dovranno essere svolti in modo da impedire il contatto con le acque meteoriche. In particolare modo lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in aree dotate di coperture stabili o all'interno di contenitori dotati di copertura idonee a impedire il contatto con le acque meteoriche. Qualora vi sia deposito a terra di rifiuti o comunque in contenitori e aree non coperte, dovrà essere raccolto e trattato l'intero apporto delle acque meteoriche e non solo la prima pioggia, assimilando le stesse ad acque industriali ed effettuando il calcolo delle portate di scarico previste per eventi meteorici con tempi di ritorno di 200 anni. In tal caso la Società dovrà verificare con l'ente gestore della rete di raccolta pubblica la compatibilità dei volumi e della tipologia delle acque di scarico con l'autorizzazione allo scarico di cui sopra ed eventualmente provvedere ad acquisire nuova autorizzazione dandone comunicazione a questa CMRC. La Società potrà immettere nel Fosso di Piana Perina previa acquisizione dell'autorizzazione ai fini idraulici ex R.D. 523/1904* le sole acque provenienti dalle coperture o comunque non provenienti dal dilavamento di piazzali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti.

Si rammenta che la mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 Parte Terza comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto medesimo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

In considerazione del parere emesso in data 10/04/2018 dall'allora competente Servizio 3 "Tutela aria ed energia" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale", è fatto obbligo alla Società di rispettare i seguenti obblighi di legge:

3 - per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini devono essere effettuate dall'ARPA Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1", a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio, l'intervento dell'ARPA deve essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l'ARPA comunichi di non poter procedere all'esecuzione delle analisi è data facoltà alla società, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;

4 - la società dovrà comunicare al Servizio 1 "Gestione dei rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dip. III, della Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune, alla Regione Lazio ed all'ARPA Lazio "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1", la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso.

Inoltre è fatto obbligo, alla Società ECOS SERVICE srl, di rispettare le seguenti prescrizioni:

5 - utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione;

6 - rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

7 - dotare il condotto di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;

8 - effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera così come previsto al comma 2.3 dell'allegato VI alla Parte V del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



9 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, fatte salve le fasi di avvio e di arresto degli impianti, il rispetto dei limiti di emissione;

10 - sospendere le lavorazioni, dandone immediata comunicazione al Servizio 1 "Gestione Rifiuti" nel caso in cui si verificano anomalie di funzionamento od interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento delle emissioni inquinanti, fino alla rimessa in perfetta efficienza dello stesso;

11 - la Società dovrà comunicare, al Serv. 1 "Gestione Rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dip. III, della Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Riano, alla Regione Lazio ed all'ARPA Lazio sede di Roma, "Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma, Unità Operativa Semplice, Controlli 1", entro 24 ore, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza.

12 - E' fatto obbligo alla Società di rispettare le seguenti prescrizioni ed i limiti emissivi relativi alle emissioni convogliate:

EMISSIONE E/1 – mulino granulatore macinazione plastica – selezione – movimentazione – pressatura carta e legno

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-------|--------------------|
| A | Portata normalizzata secca | Nmc/h | 3.500 | |
| B | Temperatura al punto di prelievo | °C | AMB | UNI EN ISO 16911-1 |
| C | Polveri totali | mg/Nmc | 18 | UNI EN 13284-1 |
| D | Altezza del punto di emissione dal suolo | Mt | 6,00 | |
| E | Sistema di abbattimento adottato | Cicloni + filtri a tessuto | | |

Per i macchinari, costituiti da tritatore Bialbero e tritatore Monoalbero, essendo posti all'esterno dell'edificio, non si fissano limiti di emissioni ma dovranno essere rispettate le disposizioni riportate successivamente nella prescrizione "17".

Non necessitano di autorizzazione, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, le emissioni prodotte dal gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio e di potenza termica nominale pari a 0,03 MW che rientra nei casi previsti dalle attività in deroga con emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06, Parte V di cui al punto bb) "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW" della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

13 - Ai fini dell'attivazione dello stabilimento dovrà essere comunicato al Servizio 1 Dipartimento III di questa Amministrazione ed all'ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Sezione Provinciale di Roma Unità OS Controlli 1, quanto segue:

| | |
|--------------------|--|
| messa in esercizio | Nei successivi 30 giorni dalla data della presentazione del collaudo , con un anticipo di 15 giorni, la data della messa in esercizio degli impianti dello stabilimento |
| messa a regime | Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto , con un anticipo di 5 giorni, la data fissata per la messa a regime degli impianti dello stabilimento |



Dopo **30 giorni dalla data fissata per la messa a regime dovranno essere comunicati i dati relativi alle emissioni**, il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata realizzando tre campionamenti come da art. 269, comma 6 del D.L.gs 152/06, Parte V ss.mm.ii.

14 - eventuali proroghe alla data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Comune ed all'Arpa Lazio;

15 - nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione, imposti nella presente autorizzazione, la società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale, Servizio 1 del Dipartimento III ed all'ARPA Lazio Sezione di Roma indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli inquinanti nei limiti imposti.

16 - EMISSIONI ODORIGENE: è fatto obbligo alla società, con riferimento al trattamento dei rifiuti con CER 200303 "residui della pulizia stradale" di effettuare, nei primi due anni di esercizio dello stabilimento, una misurazione delle concentrazioni di odori lungo il perimetro dello stabilimento e di trasmettere i risultati a questa Amministrazione Servizio 1 del Dipartimento III.

17 - EMISSIONI DIFFUSE: la Società dovrà conformarsi a quanto previsto dall'Allegato V degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06 "*Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti*";

- dovranno essere realizzati, lungo il perimetro dello stabilimento dei terrapieni coperti di verde o piantagioni o barriere frangivento onde evitare il trasporto delle polveri verso l'esterno dello stesso;
- le strade di accesso allo stabilimento, qualora non fossero asfaltate, dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;
- nello scarico dei rifiuti dovrà essere previsto il mantenimento di una bassa velocità di uscita ed un'adeguata altezza di caduta;
- all'interno dello stabilimento, la movimentazione degli automezzi, deve avvenire con cassoni coperti da appositi teloni;

18 - RIFIUTI PERICOLOSI: i rifiuti caratterizzati dai CER 160209* - 160210* - 160212* -160213* -160215* - 200135* - 200121* - 080317* -160601* dovranno essere depositati al coperto e posti in contenitori specifici per ogni tipologia di rifiuto;

19 - nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la Società, entro le 8 ore successive all'evento deve darne comunicazione al Servizio 1 di questa Amministrazione che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; la Società dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;

20 - il punto di emissione dovrà essere immediatamente identificato con la numerazione adottata nella presente autorizzazione, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;

21 - dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di abbattimento del punto di emissione E1;

22 - così come previsto nelle Norme Tecniche dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio, all'allegato 1 art.1:

- i camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;



- non sono ammessi camini aventi porzione terminale orizzontale o sezioni di sbocco a parete;
- bocche dei camini situati a distanza inferiore a 50 m da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo dell'apertura più alta;

23 - dovrà essere garantito l'accesso, con la necessaria strumentazione, alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;

24 - eseguire sul punto di emissione autorizzato, **con cadenza annuale** a carico della società, le misure delle emissioni inquinanti, ed inoltrare al Serv. 1 "Gestione Rifiuti e promozione della raccolta differenziata", Dip. III, Città Metropolitana di Roma Capitale, via Giorgio Ribotta 41-43, 00144 Roma, **entro il 31 marzo di ogni anno**, i dati relativi agli autocontrolli effettuati sul punto di emissione nell'anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere la data di esecuzione dell'autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le caratteristiche fisiche del camino (altezza, sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le caratteristiche fisiche dell'emissione misurata (portata, temperatura e velocità dei fumi), la concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l'impianto ha funzionato nell'anno di riferimento. Qualora la Società sia stata impossibilitata ad effettuare una misura, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli inquinanti autorizzati nell'anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili proxy utilizzate (ad esempio, quantità di prodotti finiti o semilavorati prodotti nell'anno, quantità di energia utilizzata nell'anno, quantità di materia prima utilizzata nell'anno). I certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro di cui alla successiva prescrizione "25" e posti a disposizione degli organi di controllo;

25 - dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

26 - le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta; la deroga all'altezza del punto di emissione deve essere richiesta al Sindaco del Comune competente per territorio;

27 - qualora emergessero criticità ed i sistemi adottati per limitare la diffusione di polveri e/o di odori non fossero sufficienti a garantire un ambiente salubre, dovrà essere predisposto, previa valutazione e autorizzazione da parte del Servizio 1 del Dipartimento III, un locale chiuso ed un nuovo sistema di aspirazione per l'intera area di lavorazione della plastica attualmente prevista sotto tettoia, indicata come "R3-R12 PLASTICA";

28 - effettuare, nei primi due anni di esercizio dello stabilimento, un monitoraggio ambientale per verificare la possibile produzione di emissioni di tipo polverulente ed odorigene non abbattute lungo l'intero perimetro dello stabilimento e di trasmettere i risultati a questa Amministrazione, Servizio 1 del Dipartimento III;

29 - qualora, durante l'esercizio dello stabilimento, dovessero emergere problematiche legate alla presenza di emissioni in violazione di quanto prescritto, la società dovrà produrre, al Servizio 1 "Gestione Rifiuti" del Dipartimento III di questa Amministrazione, un progetto di adeguamento alle presenti prescrizioni. Tale progetto dovrà essere oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V le prescrizioni riportate nel presente parere possono essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile, nonché alla situazione ambientale locale.



Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V ss.mm.ii.

GESTIONE RIFIUTI

La società dovrà:

30 - gestire i rifiuti così come illustrato nella planimetria “*Tav. 2-Elaborato grafico relativo a un insediamento produttivo destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi*” datata 07/05/2018 (Allegato 1) ed indicare tramite apposita cartellonistica indelebile, in ciascuna area dell’impianto, i codici EER dei rifiuti distinti per tipologie omogenee, le relative operazioni di gestione e le principali norme di sicurezza;

31 - relativamente alla produzione di End of waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rispettare quanto previsto ai punti 6.1 e 6.2 del suballegato 1 Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 al fine di soddisfare i criteri dettagliati di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

32 - adottare un idoneo sistema di gestione nell’esercizio dell’attività per la verifica del rispetto dei criteri dettagliati alle lettere c) e d) del comma 3 dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

33 - mantenere un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;

34 - esporre, in più punti del sito, una tavola planimetrica rappresentativa della organizzazione complessiva dell’impianto, al fine di consentire agli Enti preposti un agevole controllo dell’impianto; in particolare devono essere evidenziate la dislocazione dei parcheggi, degli uffici, delle aree di stoccaggio, di manovra, dei dispositivi di sicurezza (sistemi antincendio), dei sottoservizi dedicati alla raccolta delle acque di dilavamento nonché la collocazione dell’impianto di depurazione ed abbattimento polveri;

35 - l’impianto dovrà essere interamente delimitato e ad uso esclusivo della ditta, con idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili etc. atti a limitare l’impatto anche visivo; la recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale dovranno essere adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;

36 - la viabilità interna all’impianto deve essere ben segnalata e di facile lettura; dovranno essere identificati i percorsi pedonali e quelli veicolari, nonché gli spazi destinati al parcheggio delle autovetture;

37 - differenziare in modo chiaro, con apposita cartellonistica indelebile, utilizzando anche segnaletica a terra, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti, distinti per categorie omogenee, indicando i codici EER dei rifiuti, le relative operazioni di gestione svolte e le principali norme di sicurezza;

38 - il settore di conferimento dei rifiuti deve essere distinto da quello di messa in riserva e dalle zone di deposito delle End of waste;

39 - procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti nell’area di conferimento ed alla pulizia delle aree di transito;

40 - le aree destinate al deposito delle sostanze od oggetti (ex MPS) – EOW dovranno essere opportunamente contrassegnate e separate dalle aree di gestione dei rifiuti; in particolare si dovrà evitare miscelazione anche accidentale con i rifiuti mediante utilizzo di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o idonee distanze;

41 - i rifiuti autoprodotti dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, secondo quanto disciplinato dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in aree ad essi destinati;



42 - la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

43 - mettere in opera ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad evitare la diffusione di emissioni maleodoranti, di rumori, di polveri, la dispersione di materiali leggeri quali carta e plastica, ed il deterioramento delle condizioni ambientali ed igienico sanitarie dell'impianto;

44 - effettuare ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. n. 148/98 le debite annotazioni sui registri di carico e scarico adeguandosi a quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2023, n. 59 nelle tempistiche previste dallo stesso;

45 - verificare la conformità del rifiuto in ingresso rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzativo nonché effettuare controlli, anche a campione, sugli stessi;

46 - verificare, successivamente alla messa a regime, avvalendosi di tecnico competente in acustica ambientale, i livelli di rumore dell'impianto in esercizio preventivamente stimati. In caso di difformità la Società dovrà presentare, ai sensi della L.R. Lazio n. 18/01, al Comune di Riano nuova documentazione di impatto acustico ambientale attestante gli interventi di bonifica acustica posti in essere, corredata di quanto necessario per consentire al competente Ufficio comunale di esprimere il relativo parere;

47 - rispettare la normativa antincendio per la specifica attività. Contestualmente alla trasmissione del collaudo delle opere realizzate la Società dovrà trasmettere una relazione, sottoscritta da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, attestante la conformità del progetto alla vigente normativa antincendio, relativamente alle misure di prevenzione e protezione adottate, con riferimento al D.P.R n. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" ed al Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

48 - posizionare barriere frangivento al fine di limitare e bloccare la eventuale propagazione di polveri a seguito del trasporto provocato dal vento sul perimetro dell'area e in prossimità delle specifiche aree di lavorazione e movimento materiali;

49 - realizzare tutte le opere di mitigazione previste in progetto, in particolare creazione e mantenimento (con eventuale sostituzione delle piantumazioni ammalorate) di un fronte di vegetazione lungo il confine con il fosso di Piana Perina e verso via di Piana Perina;

50 - prima della messa in esercizio dell'impianto la Società dovrà trasmettere atto di disponibilità degli immobili oggetto della presente autorizzazione avente durata di dodici anni a far data dal rilascio del presente provvedimento;

51 - effettuare la sola redistribuzione ottimale delle aree adibite alla gestione dei rifiuti sul piazzale esistente senza realizzare nuove opere edilizie;

52 - posizionare negli stalli previsti per il tempo corrispondente a quello di autorizzazione dello svolgimento dell'attività:

- potenziali n. 15 cassoni scarrabili in metallo (dotati di ganci di sollevamento e ruote di scorrimento per il loro trasporto ad impianti di recupero o smaltimento regolarmente autorizzati);
- n. 2 new jersey di separazione così come previsti nel progetto.

Tali posizionamenti non dovranno comportare nuove opere edilizie o trasformazioni permanenti del territorio;

53 - richiedere, per il codice EER non pericoloso in ingresso all'impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e del Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che disciplinano



la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

54 - produrre, per il codice EER non pericoloso in uscita dall'impianto, che presenta una corrispondente voce a specchio nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la documentazione, o la certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti, nel rispetto della decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

55 - caratterizzare i rifiuti in uscita dall'impianto destinati allo smaltimento, che dovranno fare riferimento alla vigente normativa di settore;

56 - il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta e ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Inoltre la società dovrà:

57 - consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti; in particolare, la Società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;

58 - in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informare immediatamente la Città metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio, l'Arpa Lazio, Comune di Riano nonché l'ASL competente per territorio e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;

59 - sottoporre a periodici interventi di manutenzione, secondo il programma che la Società adotta per il presente impianto, tutti i macchinari, le linee di produzione, l'impianto di depurazione delle acque reflue e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali;

60 - garantire nell'esercizio dell'impianto il rispetto delle normative in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori ottemperando a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. durante tutte le fasi di realizzazione ed esercizio, al fine di ridurre i rischi per gli addetti ai lavori;

61 - garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti;

62 - dotare i lavoratori operanti nell'impianto dei Dispositivi di Protezione Individuali. Gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;

63 - garantire l'attuazione di tutte le misure necessarie a non arrecare nocumento agli insediamenti più prossimi con la diffusione di rumori, polveri o esalazioni, incrementando le misure di mitigazione esistenti e proposte qualora non risultassero sufficienti;

64 - presentare prima della messa in esercizio, a firma del Rappresentante Legale, la documentazione in originale attestante il permanere dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge sia in capo alla Società che al Direttore Tecnico.

La società dovrà attenersi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili



del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 3058 del 13.02.2019.

Ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, almeno 180 giorni prima della scadenza della presente autorizzazione, la ditta dovrà presentare apposita domanda di rinnovo.

Le modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato nei progetti approvati, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, devono essere preventivamente autorizzate; le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008.

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le prescrizioni di cui sopra potranno essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile nonché alla situazione ambientale locale.

In autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.

Le prescrizioni della presente autorizzazione potranno essere modificate, prima del termine di scadenza, e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili.

La violazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento può comportare la sospensione o la revoca dell'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 c. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le variazioni del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Roma Capitale.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento la società e per essa il proprio Legale Rappresentante dovrà attenersi alla normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente atto è rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008 e non esonera la società dall'acquisizione di altre autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari al corretto svolgimento dell'attività in questione.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso la Città metropolitana di Roma Capitale.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in formato digitale alla società ed al Comune di Riano, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio, all'ASL ROMA 4, agli uffici del Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia –Aree protette" della Città metropolitana di Roma Capitale, all'Agenzia del Demanio ed al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 152/06, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA per i relativi adempimenti di competenza, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale nella sezione "Albo Pretorio Online".

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.



Città metropolitana
di Roma Capitale